

OPERA DELLE CHIESE CRISTIANE DEI FRATELLI

STATUTO

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1.

L'Opera delle Chiese cristiane dei fratelli, ha sede in Firenze, Via (omissis) n. (omissis), ed è stata costituita ed eretta in Ente Morale con R.D. 22 Febbraio 1891 e successive modifiche.

Art. 2.

L'Opera ha lo scopo di servire, nel campo amministrativo e legale, le Chiese Cristiane "dei Fratelli" esistenti nel territorio dello Stato Italiano, affinché esse, legate da un'unica comunione di fede e di dottrina basate sulle sacre e divinamente ispirate Scritture, possano conseguire ed esplicare le loro Attività culturali.

L'Opera non ha ingerenze d'ordine spirituale dirette od indirette, nelle chiese stesse.

In relazione al suddetto scopo, l'Opera:

- a) rappresenta le Chiese, che ne facciano richiesta aderente agli scopi e allo spirito del presente Statuto di fronte ad ogni autorità pubblica o soggetto privato;
- b) provvede all'amministrazione del patrimonio costituito da beni mobili ed immobili di sua proprietà o di cui abbia la disponibilità e concede alle singole Chiese l'uso gratuito degli immobili destinati al culto.

Ogni Chiesa ha il diritto di ottenere dall'Opera, a titolo non oneroso, il trasferimento a suo nome della proprietà dei beni immobili di cui gode l'uso, ferma restando la destinazione degli stessi all'esercizio del culto evangelico.

Nell'espletamento delle sue attività l'Opera segue le direttive che vengono espresse dalle Assemblee degli Anziani delle Chiese Cristiane "dei Fratelli".

ORGANI

Art. 3

Gli organi dell'Opera sono:

- a) l'assemblea degli associati
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Collegio Sindacale

ASSOCIATI

Art. 4

Possono divenire soci dell'Opera gli Anziani delle singole Chiese, nonché i membri maggiorenni delle stesse che si distinguano per doti spirituali, morali e attitudinali.

I candidati devono essere in comunione con la Chiesa di appartenenza.

La richiesta di associazione deve essere presentata all'Opera per mezzo della Chiesa di appartenenza, che è garante e responsabile della sussistenza dei precitati requisiti e/o doti.

Spetta comunque al Consiglio di Amministrazione dell'Opera l'esame e la decisione di accettare (1) delle domande di adesione. Gli associati, per poter espletare i loro diritti devono essere in regola col pagamento della quota associativa: in difetto la loro qualifica di associato decade automaticamente (2).

ASSEMBLEA

Art. 5

L' Assemblea degli associati delibera su qualsiasi argomento posto all' ordine del giorno.

Art. 6

L' Assemblea può essere convocata in via ordinaria o in via straordinaria. Nella convocazione devono essere indicati gli argomenti da discutere.

L' Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, e non oltre il mese di settembre.

L' Assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni qual volta lo reputi necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata dal Consiglio, oppure da almeno il 20% degli associati per i quali ricorrano le condizioni previste dall'Art. 4, o dal Collegio sindacale.

Art. 7. Gli associati che non intervengono alle Assemblee possono delegare altri associati a rappresentarli. Ciascun associato non può tuttavia rappresentarne, per delega, più di altri due.

Art. 8

L' Assemblea, ordinaria e straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione, quando sia presente, personalmente o per delega, la metà più uno degli associati. Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti personalmente o per delega.

Mancando il numero suddetto, l' Assemblea passa in seconda convocazione un ora dopo quella fissata per la prima, e le sue deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

Le stesse sono prese a maggioranza dei votanti personalmente o per delega.

Le delibere prese obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

Art. 9

L'Assemblea elegge di volta in volta, con votazioni a maggioranza assoluta, il seggio composto da un Presidente e tre Segretari aventi anche funzioni scrutatori. La forma delle votazioni viene decisa di volta in volta.

Art. 10

Spetta tra l'altro, all'Assemblea ordinaria:

a) l' elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e di altri sette Consiglieri che devono essere scelti fra i credenti maggiorenni in comunione con le Chiese di appartenenza.

L' elezione viene effettuata mediante scheda unica, Risultano eletti i primi otto candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti;

b) l' elezione del Collegio dei sindaci revisori, i cui membri devono essere scelti fra i credenti maggiorenni in comunione con le Chiese di appartenenza.

L' elezione viene effettuata mediante unica scheda. Risultano eletti i primi tre candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, quali sindaci effettivi, e i successivi due quali sindaci supplenti;

c) l' approvazione dei bilanci presentati dal Consiglio di amministrazione;

d) l' approvazione delle deliberazioni che, pur entrando nella competenza del Consiglio, le siano da questo sottoposte per la loro particolare importanza;

e) l' approvazione del Regolamento interno e delle eventuali modifiche di esso;

f) l' approvazione preventiva di alienazioni del patrimonio mobiliare e immobiliare dell' Opera, allorché dette alienazioni rappresentino un valore ragguardevole del patrimonio complessivo

Art. 11

Spetta particolarmente (3) all' Assemblea straordinaria:

a) l' approvazione dello Statuto e delle eventuali modifiche di esso: le deliberazioni relative devono essere prese con la presenza personale o per delega di almeno il 51% degli associati, ed il voto favorevole di almeno i due terzi dei votanti.

b) la decisione dello scioglimento dell' Opera e conseguente devoluzione del patrimonio: la deliberazione relativa dev' essere presa con la presenza personale o per delega di almeno il 75% degli associati, ed il voto favorevole di almeno i due terzi dei votanti.

c) ogni altra delibera che per la sua eccezionale importanza le venga richiesta dall' Assemblea ordinaria e dal Consiglio di Amministrazione.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 12

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) l' esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie;
- b) l' impostazione dei programmi dell' Opera;
- le) la tutela, l' amministrazione e la gestione dei beni mobili ed immobili del patrimonio e delle attività di cui l' Opera è investita;
- d) l' accettazione di donazioni e legati; l' esecuzione di vendite o permutazioni immobiliari richieste dalle Chiese usufruttuarie (4) di locali per l' esercizio del culto; la permuta e la alienazione di beni immobili che non rientrino nel disposto del comma f) dell' art.10;
- e) la rappresentanza dell' Opera e delle Chiese che lo richiedano in conformità all' art.2 comma a), di fronte ad ogni autorità pubblica o soggetto privato;
- f) la preparazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
- g) le deliberazioni relative ad eventuali azioni giudiziarie attive e passive, anche per procedure di compromesso ed arbitrato;
- h) l' assunzione ed il licenziamento del personale;
- i) la nomina di Comitati cui spetti lo studio e/o la gestione di specifici settori di attività dell' Opera.

Di questi Comitati possono far parte anche persone diverse dai Consiglieri, scelte comunque fra membri in comunione con le Chiese;

- l) l' esame e l' accettazione delle domande di adesione a divenire soci dell'Opera;
- m) l' approvazione delle domande delle Chiese di trasferire a loro nome ed a titolo non oneroso gli immobili di cui godono l'uso ai sensi dell' art.2 penultimo comma;
- n) inoltre il Consiglio di Amministrazione: è investito di ogni altro potere deliberativo ed esecutivo non espressamente riservato all'Assemblea.

Il Consiglio può delegare uno o più Consiglieri, o altre persone, per l' esecuzione di compiti particolari rientranti nei poteri ad esso Consiglio attribuiti.

Art. 13

Il consiglio dell' Opera è composto dal Presidente e da sette Consiglieri. Esso, elegge nel suo seno, in occasione della sua prima convocazione, a maggioranza (5) assoluta ed a scrutinio segreto il Vice-presidente, il Segretario ed il Tesoriere che durano in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione è l' esecutore delle delibere del Consiglio stesso. Egli rappresenta da solo ed a tutti gli effetti tanto l' Opera quanto il Consiglio di Amministrazione di fronte ad ogni autorità pubblica o soggetto privato, nonché in giudizio.

In casi di particolare urgenza ha la facoltà di adottare tutte le decisioni da lui ritenute opportune per la tutela degli interessi dell' Opera, assumendo anche, laddove necessario, i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo a riferirne con ogni urgenza a quest' ultimo per la dovuta ratifica.

Il Vice- Presidente assume le funzioni ed i poteri del Presidente e lo sostituisce, per tutto il tempo che quest' ultimo è impedito.

Il Tesoriere deve dare proporzionata cauzione a garanzia della sua gestione salvo che ne sia dispensato dal Consiglio di Amministrazione con espressa e motivata deliberazione che deve essere riportata sul Libro Verbali.

Art. 14

Il Presidente ed i componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere rieletti. Coloro che, senza giustificato motivo, non intervengono alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive decadono dalla carica. La sostituzione dei Consiglieri decaduti per qualsiasi motivo si fa mediante elezione supplementare in occasione della prima Assemblea degli associati, ed i nuovi membri eletti durano in carica per il residuo tempo del quinquennio relativo a quelli decaduti, di cui prendono il posto.

Qualora il Consiglio di Amministrazione si riduca ad un numero inferiore ai cinque membri, si procede all' elezione di un nuovo Consiglio, convocando d' urgenza l' assemblea dei soci.

Art. 15

IL Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente almeno quattro volte all' anno, e comunque ogni qual volta egli lo reputi necessario, o che almeno quattro Consiglieri o due Sindaci effettivi gliene facciano richiesta scritta e motivata. Per validità delle riunioni è necessario l' intervento di almeno la metà più uno dei Consiglieri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti: in caso di parità di voti prevale quello di chi presiede.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 16

Il collegio sindacale è composto di 3 Sindaci revisori effettivi e di due supplenti. Essi non devono avere vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado con i componenti il Consiglio. Durano in carica cinque anni e possono essere rieletti. Essi devono esercitare il controllo sull' attività del Consiglio ed in particolare sulle spese e sulla gestione del patrimonio sociale, affinché siano conformi allo Statuto ed alle deliberazioni prese dagli Organi dell' Opera. Verificano la tenuta della contabilità, ed i bilanci consuntivi e ciò in qualunque momento da loro ritenuto opportuno. Occorrendo possono farsi assistere da tecnici. Devono presentare una relazione scritta della loro attività all' Assemblea annuale degli associati. I sindaci effettivi devono essere invitati alle riunioni di Consiglio e vi partecipano con voto consultivo relativo alle sole questioni di ordine finanziario ed economico dell' Opera. I Sindaci effettivi che senza giustificato motivo, nel corso di un esercizio sociale non intervengano alle riunioni di Consiglio per tre volte consecutive, decadono dalla carica.

Ai sindaci decaduti per qualsiasi motivo, subentrano quelli supplenti.

COMPENSI

Art. 17

Tutte le cariche degli organi dell' Opera sopra indicate sono onorarie e gratuite.

Il Consiglio tuttavia ha la facoltà di decidere l' eventuale rimborso delle spese incontrate dagli interessati, e , in casi del tutto particolari, la concessione di emolumenti.

REGOLAMENTO INTERNO

Art. 18

Con apposito Regolamento interno saranno stabilite le norme di applicazione del presente Statuto.

Detto Regolamento dovrà essere presentato dal Consiglio d' Amministrazione all'Assemblea ordinaria degli associati, per l'approvazione, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.

LIQUIDAZIONE

Art. 19

In caso di scioglimento dell' Opera,, l' Assemblea straordinaria prenderà le necessarie delibere relative alla devoluzione dei beni patrimoniali di proprietà dell' Opera, seguendo le indicazioni qui appresso elencate:

- a) ogni Chiesa, o gruppi di Chiese avrà facoltà di divenire proprietaria, mediante trapasso non oneroso, dei-beni mobili ed immobili che ha in uso, con impegno morale di proseguire a destinarli all' esercizio del culto evangelico;
- b) i beni costituiti da numerario, titoli, e simili saranno distribuiti, alle singole chiese;
- c) i restanti beni mobili ed immobili saranno ceduti alle Chiese o ad Opere Cristiane "dei Fratelli" o ad altre Opere Cristiane Evangeliche affini.

DECORRENZA

Art. 20

Il presente Statuto, che annulla e sostituisce a tutti gli effetti quello precedente, entra in vigore dalla data della sua approvazione a termini di legge.

- (1) soppresso: "accettare" per dirvisi "accettazione".
- (2) aggiungasi: il 31 Dicembre dell' anno successivo a quello della morosità " .
- (3) Soppresso: " particolarmente " per dirvisi " in particolare".
- (4) Soppresso: " usufruttuarie di" per dirvisi "che hanno in uso i" .
- (5) Leggasi: "maggioranza".

Fatte cinque postille con quattro parole soppresse.

Firme (omissis)